

**FOGLIO INFORMATIVO****4g - Altri finanziamenti non cambiari a privati**

Il presente foglio informativo è relativo alle operazioni non rientranti nelle fattispecie previste dal Capo I-bis e dal Capo II del Titolo VI del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/1993).

**INFORMAZIONI SULLA BANCA****CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.**

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: [info@crvolterra.it](mailto:info@crvolterra.it)

Sito internet: [www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it)

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 72.304.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

**CHE COS'E' IL CONTRATTO DI PRESTITO A PRIVATI****Struttura e funzione economica**

Il contratto di prestito personale è un contratto di finanziamento con il quale una somma viene erogata dalla banca al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento a rate con scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

Il prestito può essere oggetto di surroga, e la norma, dato il suo inserimento nel Capo I del decreto "Misure urgenti per la tutela dei consumatori", trova applicazione con riferimento alle sole persone fisiche - consumatori.

L'operazione di surroga è un finanziamento "di scopo" a medio lungo termine finalizzato all'estinzione di un precedente prestito con altro Istituto di Credito. Il credito vantato dalla banca originaria sarà trasferito in capo alla nuova Banca. Il debitore rimborserà il prestito mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso, variabile o misto.

L'articolo 8 della Legge n.40/2007 stabilisce che la Banca surrogante subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al creditore surrogato. In virtù della norma in esame ed ai sensi dell'art. 1202 c.c., la Banca surrogante (= nuova banca) può subentrare al creditore originario (anche nelle garanzie accessorie, personali e reali).

L'ABI ha definito un'apposita procedura di "colloquio interbancario", improntata a criteri di massima riduzione dei tempi, adempimenti e costi, che permetterà di non percepire alcun costo di istruttoria dal cliente.

Sono tassativamente escluse dall'applicazione a carico del cliente tutte le spese, commissioni, penali di estinzione anticipata ed oneri di qualsiasi natura. Infatti il legislatore ha stabilito la nullità di qualsiasi patto, anche posteriore alla stipula del contratto stesso, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il

debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione (art.8, comma 3). Inoltre non possono essere considerate a carico del cliente le spese di istruttoria, nonché gli eventuali onorari notarili. La surrogazione inoltre non comporta il venir meno dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa e non determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva (art. 8 commi 4 e 4-bis).

### Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso;
- possibilità di variazione del tasso di interesse, nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso iniziale, con concreto rischio per il cliente di non poter far fronte al conseguente aumento della rata periodica.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) massimo applicato**  
(calcolato secondo la disciplina in materia di credito ai consumatori)  
**20,51%**

A titolo esemplificativo sono di seguito indicate le rate mensili relative ai piani di ammortamento sviluppati al tasso massimo attuale (tasso del **10,65%**) per un capitale di **Euro 1.500,00**

<b>Durata</b>	<b>Rata mensile</b>	<b>TAEG</b>	<b>Durata</b>	<b>Rata mensile</b>	<b>TAEG</b>
6 mesi	257,82	20,51	48 mesi	38,51	13,26
12 mesi	132,33	18,40	54 mesi	35,08	13,05
18 mesi	90,54	17,71	60 mesi	32,35	12,88
24 mesi	69,67	15,15	66 mesi	30,13	12,75
30 mesi	57,17	14,40	72 mesi	28,28	12,62
36 mesi	48,86	13,90	78 mesi	26,73	12,53
42 mesi	42,94	13,54	84 mesi	25,41	12,45

**PRESTITI A TASSO VARIABILE:****Parametro di riferimento: EURIBOR/6M - EURIBOR/3M**

Durata finanziamento	da un minimo di 6 ad un massimo di 84 mesi
Importo massimo concedibile	Eur 500.000,00= (cinquecentomila)
Periodicità delle rate	Le rate possono essere: mensili, semestrali o annuali.

**TASSI**

Tasso nominale annuo massimo applicato	10,65% con esclusione delle maggiorazioni previste in caso di morosità del rimborso
Tasso nominale massimo di preammortamento	Tasso di riferimento Euribor/6 mesi – Euribor/3 mesi con una maggiorazione massima di 10,65 punti.
Tasso nominale annuo a regime	Tasso Euribor/6mesi - Euribor/3mesi con maggiorazione massima del medesimo di 10,65 punti

**Modalità di indicizzazione**

Euribor/6 mesi – Euribor/3 mesi: il tasso d'ingresso (cioè stabilito all'atto della stipula del prestito) rimane tale per il periodo iniziale. Con decorrenza 1/1 e 1/7 di ogni anno si applica il tasso equivalente alla media mensile Euribor 6mesi/365 – Euribor 3mesi/365 riferita all'ultimo mese del semestre precedente. Ferma restando l'invariabilità della maggiorazione prevista  
I tassi sono rilevati sul quotidiano "Il Sole24ore".

Comunque nei limiti del tasso massimo sopra indicato, per quanto ovvio, l'aumento del tasso di interesse comporterà l'aumento complessivo della rata mensile.

Per tutta la durata del finanziamento, il tasso di interesse non potrà mai essere inferiore alla maggiorazione concordata ("spread") diminuita di 0,50 punti.

**Assicurazione facoltativa Prestito Eurovita/AXA con pagamento a premio unico calcolato in percentuale sul capitale assicurato per la durata in mesi del prestito con durata minima 6 mesi e massima 120 mesi (coperture: Caso Morte tutte cause, Invalidità totale permanente da infortunio e malattia, inabilità temporanea totale, perdita posto di lavoro)**

Interessi di mora	2,50 punti in più del tasso senza capitalizzazione periodica
-------------------	--

**SPESE**

Commissioni	per prestiti con durata fino a 6 mesi	1,00% sul nominale finanziato
	per prestiti con durata fino a 12 mesi	2,00% sul nominale finanziato
	per prestiti con durata oltre i 12 mesi	3,00% sul nominale finanziato
	se trattasi di <u>surroga</u> ,	nessuna commissione
Spese di scrittura contabile	Per accredito in sede di liquidazione del finanziamento: massimo € 2,90	
Spese incasso rata	Massimo € 2,90	
Rimborso spese di spedizione	pari a € 1,00 forfettarie a rata per prestiti di importo superiore a € 1.500,00	
Commissione per anticipata estinzione	Pari al 1% dell'importo rimborsato, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero dello 0,50% dell'importo rimborsato, se la vita residua è pari o inferiore ad un anno. L'ammontare non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la durata residua del contratto. Inoltre l'importo non risulta dovuto se il capitale residuo rimborsato è pari o inferiore a 10.000,00 euro.	

**IMPOSTE**

Imposta di bollo	secondo le tariffe previste dalla legge.
------------------	--

Per le spese e le commissioni praticate su base periodica deve essere indicata la periodicità  
 I piani di ammortamento adeguati tempo per tempo alla variazione del parametro di riferimento sono disponibili presso gli operatori di sportello.

	decorrenza 01/01/18 media mensile Euribor 6 mesi del mese di dicembre 2017	-0,276%
Ultimi tassi rilevati	decorrenza 01/07/18 media mensile Euribor 6 mesi del mese di giugno 2018	-0,272%
<b>EURIBOR 6 MESI</b>	decorrenza 01/01/19 media mensile Euribor 6 mesi del mese di dicembre 2018	-0,246%
	decorrenza 01/01/18 media mensile Euribor 3 mesi del mese di dicembre 2017	-0,333%
Ultimi tassi rilevati	decorrenza 01/07/18 media mensile Euribor 3 mesi del mese di giugno 2018	-0,326%
<b>EURIBOR 3 MESI</b>	decorrenza 01/01/19 media mensile Euribor 3 mesi del mese di dicembre 2018	-0,317%

### PRESTITI A TASSO FISSO

Durata finanziamento	da un minimo di 6 ad un massimo di 84 mesi
Importo massimo concedibile	Eur 500.000,00= (cinquecentomila)
Periodicità delle rate	Le rate possono essere: mensili, semestrali o annuali.

### TASSI

Tasso nominale annuo massimo applicato per tutta la durata dell'operazione	10,65% con esclusione delle maggiorazioni previste in caso di morosità del rimborso
Tasso nominale massimo di preammortamento	10,65% con esclusione delle maggiorazioni previste in caso di morosità del rimborso
Interessi di mora	2,50 punti in più del tasso senza capitalizzazione periodica

Il calcolo degli interessi viene eseguito a tasso frazionato, cioè gli interessi sono conteggiati al tasso di periodo determinato dal tasso nominale annuo diviso per la periodicità di rimborso nell'anno.

**Assicurazione facoltativa Prestito Eurovita/AXA con pagamento a premio unico calcolato in percentuale sul capitale assicurato per la durata in mesi del prestito con durata minima 6 mesi e massima 120 mesi (coperture: Caso Morte tutte cause, Invalidità totale permanente da infortunio e malattia, inabilità temporanea totale, perdita posto di lavoro)**

---

**SPESE**


---

	per prestiti con durata fino a 6 mesi	1,00% sul nominale finanziato
Commissioni	per prestiti con durata fino a 12 mesi	2,00% sul nominale finanziato
	per prestiti con durata oltre i 12 mesi	3,00% sul nominale finanziato
	se trattasi di <u>surroga</u> ,	nessuna commissione
Spese di scrittura contabile		Per accredito in sede di liquidazione del finanziamento: massimo € 2,90
Spese incasso rata		Massimo € 2,90
Rimborso spese di spedizione		pari a € 1,00 forfettarie a rata per prestiti di importo superiore a € 1.500,00
Commissione per anticipata estinzione		Pari al 1% dell'importo rimborsato, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero dello 0,50% dell'importo rimborsato, se la vita residua è pari o inferiore ad un anno. L'ammontare non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la durata residua del contratto. Inoltre l'importo non risulta dovuto se il capitale residuo rimborsato è pari o inferiore a 10.000,00 euro.

---

**IMPOSTE**


---

Imposta di bollo	secondo le tariffe previste dalla legge
------------------	---

I piani di ammortamento sono disponibili presso gli operatori di sportello.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento in oggetto, può essere consultato in filiale.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente ha il diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.

### Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto, con l'esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo. Tali modifiche unilaterali saranno comunicate dalla Banca al Cliente mediante una **“Proposta di modifica unilaterale del contratto”**, con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie - TUB) e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse, saldando ogni suo debito nei confronti della Banca. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 7 giorni.

### Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti al rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Banca (Cassa di Risparmio di Volterra SpA - Ufficio Reclami Piazza dei Priori, 16/18 - 56048 Volterra (PI)), mediante lettera raccomandata A/R o per via telematica. ([www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it) sezione reclami). L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione, inviando comunicazione scritta al cliente.

### Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie -. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Per qualunque contestazione inerente, in alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Cassa e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Cassa – una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. A tal fine le parti concordano di rivolgersi in via esclusiva all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio della Provincia della Filiale nella quale è intrattenuto

il rapporto oggetto di contestazione. Nel caso in cui tale Organismo non sia presente presso la Camera di Commercio della Provincia così determinata, il tentativo dovrà essere esperito davanti all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio di Pisa.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti paragrafi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

**LEGENDA**

<b>Periodo iniziale</b>	Periodo di tempo che va dalla stipula del prestito alla prima variazione di tasso periodica (01/01 oppure 01/07 di ogni anno)
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento
<b>Rata</b>	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato) e da una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Ammortamento</b>	E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate composte da quota capitale e interessi.
<b>Mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale dell'operazione su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.